



## COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 79 DEL 14/09/2022

**OGGETTO:** Istanza presentata d'Ufficio per (sentenza Giudice di Pace di Agrigento n. 2017 rif. contro Comune di Favara). Refusione spese legali prot. nr del 2019. Rif prot. Ge.Di. Nr. 430. **NON AMMISSIONE** alla massa passiva della liquidazione

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 17,20, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Favara, in modalità a distanza mediante collegamento dei componenti e del segretario verbalizzante in videoconferenza, nel rispetto della delibera di questa Commissione n.55 del 22/06/2022, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	PRESENTE DA REMOTO	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X		
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente		X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X		

Partecipa in presenza, alla seduta, il Sig. Calogero Puccio, che assume la funzione di segretario verbalizzante e verifica il regolare svolgimento della seduta in modalità a distanza

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

##### PREMESSO

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;
- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
- Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
- Che questa Commissione ai sensi dell'art. 252 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12/2015;

**VISTA** l'istanza presentata dalla Responsabile area tributi (e di cui in oggetto) a beneficio dell'avv. \_\_\_\_\_ per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 292,00 in applicazione della sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 734/2017.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 9998 del 27/02/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990;

**DATO ATTO** che, a seguito di istruttoria si è pervenuti alla determinazione di non ammissibilità TOTALE alla massa passiva del presunto credito vantato. Al riguardo si precisa che la non ammissione non deriva da profili riguardanti la fondatezza del credito, la sua entità e la sua certezza ed esigibilità; ma è da riferirsi invece al non rientrare tale credito nella sfera temporale di competenza dell'OSL. Nella fattispecie, il momento in cui sorge il credito è da considerarsi il 7/12/2016. Momento nel quale viene posto in essere l'atto amministrativo di gestione (iscrizione del fermo amministrativo) che oggi (a seguito di suo annullamento e condanna alla refusione delle spese legali) si pone quale fatto ed atto di gestione da cui si origina il debito dell'ente. Data che risulta essere successiva al 31/12/2015 quale limite temporale ultimo di competenza della gestione straordinaria del dissesto. Ulteriormente dovendosi

precisare che l'atto o fatto di gestione che ha originato l'odierno debito dell'ente non è il credito originario del quale l'ente tenta il recupero (canone idrico 2008), bensì il provvedimento di fermo amministrativo in se stesso perché, stante la predetta sentenza, erroneamente emesso a fronte di una pretesa non tributaria. La pretesa creditoria risulterà quindi da esercitare nei confronti della gestione ordinaria dell'ente cui la presente verrà ugualmente notificata.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Questa Commissione Straordinaria, con nota prot. n. 25445 del 17/06/2022, ha dato comunicazione all'istante ed alla gestione ordinaria dell'Ente di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per come recepita in Sicilia, in merito alla richiesta presentata, indicando le suddette motivazioni di non ammissione TOTALE alla massa passiva;
- Che, da parte del creditore istante e dell'ente, non sono pervenute osservazioni al suddetto preavviso di rigetto parziale.

**RITENUTO** pertanto, in assenza di osservazioni ulteriori, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

**CONSIDERATO** che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

**VISTO** l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) Di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda presentata in favore dell'Avv. \_\_\_\_\_ per la refusione delle spese legali di cui alla sentenza \_\_\_\_\_ 2017 del Giudice di Pace di Agrigento. Ciò per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate;
- 3) Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non iscritte nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, co. 7. del vigente TUEL;
- 4) Di comunicare la presente deliberazione all'istante, ai sensi dell'art. 9 comma 4 DPR 378/1993 con modalità che garantisca data certa di ricezione (messo comunale, posta elettronica certificata PEC: \_\_\_\_\_ [vocati@agrigeno.it](mailto:vocati@agrigeno.it) e, in subordine, con raccomandata a/r);

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sull'home page del sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, avendo cura di rendere non leggibili eventuali dati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Al Sindaco del Comune di Favara;
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Finanze del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizio Affari legali e contratti del Comune di Favara
- Al Responsabile Ufficio Idrico del Comune di Favara

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente verbale viene sottoscritto con firma autografa dei partecipanti in presenza e firma digitale dei partecipanti in videoconferenza, previa redazione, lettura e approvazione.

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta



Firmato digitalmente da:


GAETA GIUSEPPE

Firmato il 14/09/2022 18:19

Seriale Certificato: 1302343

Valido dal 29/03/2022 al 29/03/2025

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11, commi 1 e 3, Lr. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

**certifica**

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **15 SET 2022** al \_\_\_\_\_  
all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge  
18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati  
prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

(art. 12, commi 1 e 2, Lr. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)